

**CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE IN USO
DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX PALESTRA RAVASIO"
SITO NELL'IMPIANTO VELODROMO "MASPES VIGORELLI" IN
VIA ARONA N. 19 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO ED
IN GESTIONE A MILANOSPORT S.P.A.**

TRA

Milanosport S.p.A. con sede in Milano, Viale Tunisia n. 35, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza e Lodi con n. 10809480154, R.E.A. 1408942, C.F. e P.I.V.A. 10809480154, PEC milanosport@legalmail.it, in persona del Direttore Generale, Dr. Lorenzo Enrico Lamperti, nato a Milano il 23/06/1973, domiciliato per la carica presso la sede societaria, munito dei necessari poteri, di seguito denominata "Concedente" o "Milanosport"

E

_____ con sede in _____, via _____ n. _____, C.F. _____, P.I. _____, PEC _____, in persona del Dr. _____,

nella sua veste di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, di seguito denominato "Concessionario" o "_____",

(la Concedente e la Concessionario nel seguito sono congiuntamente indicati come le "Parti").

PREMESSO CHE

a) Milanospport è società interamente partecipata dal Comune di Milano e si occupa, tra l'altro, della gestione del Velodromo Maspes Vigorelli sito in Milano, Via Arona n. 19 di proprietà del Comune di Milano, di cui fanno parte gli spazi della *ex* Palestra Ravasio;

b) il Velodromo Maspes Vigorelli, e di conseguenza la *ex* Palestra Ravasio,

è sottoposto al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e pertanto, secondo quanto previsto dagli artt. 822, 823, 824 e 826 cod. civ., fa parte del demanio dell'Ente proprietario;

c) Milanosport ha indetto, in data __/__/2022, una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso dell'immobile ex palestra Ravasio;

d) esperita la procedura di gara ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale del __/__/2022 è stata aggiudicata a _____ la concessione dell'immobile come sopra meglio specificato, sulla base, tra l'altro, di offerta tecnica e di una offerta economica che costituiscono fonti di obblighi recepiti dalla presente convenzione;

e) è stato verificato il possesso dei requisiti dichiarati dal Concessionario nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

2. OGGETTO

2.1 Milanosport nella sua qualità di gestore dell'immobile, facente parte del demanio del Comune di Milano, sito in Milano Via Arona n. 19, identificato al catasto foglio 259 particella 33, come meglio specificato ed individuato nella planimetria allegata (All. A), concede in uso l'immobile sopra descritto al Concessionario, il quale lo accetta, riconoscendo che la struttura è destinata a _____, come da offerta tecnica (All. B).

2.2 L'immobile sopra descritto è concesso in uso, nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova attualmente, che il Concessionario dichiara di conoscere come corretto e veritiero. Milanosport dichiara espressamente che per l'immobile non vi è la certificazione relativa all'impianto di riscaldamento e la certificazione energetica; il Concessionario dovrà provvedere a sue cure e spese.

2.3 La presente Convenzione prevede, da parte del Concessionario, l'effettuazione di una serie di interventi di completamento dei locali della ex palestra Ravasio, funzionali allo svolgimento dell'attività indicata all'art. 2.1.

2.4 Per quanto sopra espresso, il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione di inadempimento ed esonera, inoltre, Milanosport da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo la stipula del presente atto, a persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all'interno dell'immobile concesso.

3. DURATA

La concessione ha la durata di anni dodici decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione. Alla scadenza di tale termine, la presente concessione si intende risolta di diritto senza necessità di alcun preavviso; a tale data il concessionario dovrà lasciare l'immobile libero.

4. CANONE – MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in Euro _____ oltre I.V.A., da corrispondersi, per ogni anno, attraverso quattro rate trimestrali posticipate di pari importo, da liquidarsi entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre.

4.2 La rata trimestrale dovrà essere versata, previa emissione di regolare fattura, con bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario e spese di

bonifico a carico del Concessionario, presso l'Istituto Bper Banca, Agenzia

16 di Via Vittor Pisani – codice IBAN IT76I0538701614000035242322

intestato a Milanosport S.p.A..

4.3 Il ritardo nel pagamento del canone superiore a 15 (quindici) giorni dalla relativa scadenza, salvo per cause di forza maggiore, comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene, di comune accordo, fissato in misura pari all'interesse legale, tempo per tempo vigente, dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di Milanosport. Decorsi 45 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone del trimestre in questione come sopra stabilito, la concedente provvederà all'incameramento della polizza di cui all'art. 12 e, in caso di mancato pagamento da parte del fideiussore, alla risoluzione della presente concessione in danno del Concessionario con addebito dei relativi oneri.

5. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CANONE

Il canone dovuto dal Concessionario si intenderà automaticamente aggiornato, senza necessità di richiesta da parte della concedente, ogni anno nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, a partire dal secondo anno successivo (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1° giugno 2022, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1° giugno 2023 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/5/2022 e il 31/5/2023).

6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

6.1 Spetta al Concessionario provvedere alla realizzazione, secondo le norme

vigenti, degli interventi di adeguamento funzionale e/o impiantistico necessari per l'esercizio dell'attività indicata all'art. 2.1, nonché ai successivi interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria connessi all'utilizzo dell'immobile e necessari per l'esercizio dell'attività stessa. Risultano, pertanto, a carico del Concessionario tutte le responsabilità civili, penali e amministrative connesse al completamento, alla messa a norma dell'immobile ed al conseguente suo utilizzo che deve essere compatibile con la destinazione d'uso prescritta.

6.2 In particolare, il Concessionario deve provvedere:

- a presentare il progetto definitivo degli interventi a Milanosport entro 45 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- a presentare il progetto definitivo alla Soprintendenza, ottenuto il parere favorevole di Milanosport;
- a presentare apposito progetto definitivo di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, qualora l'attività che si intende avviare risulti "Attività Soggetta" ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- a presentare, se del caso ed in virtù della natura dell'attività che si intende avviare, apposito progetto definitivo al CONI e ad ATS;
- a presentare/ottenere apposito Titolo Edilizio per l'effettuazione dei lavori;
- ottenuti i pareri favorevoli, a presentare il progetto esecutivo a Milanosport;
- ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte delle competenti Autorità preposte alla tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza

e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi di ripristino

strutturale e restauro architettonico, di adeguamento funzionale e/o

impiantistico necessari per l'esercizio dell'attività indicata nell'Offerta

tecnica, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di

iniziare i lavori e/o l'attività di gestione, se non dopo aver conseguito

tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;

- a realizzare, a proprie cura e spese, nel rispetto delle norme vigenti, gli

interventi di cui sopra, assumendosi ogni alea economica e finanziaria,

nonché responsabilità giuridica;

- al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che dovrà

essere oggetto di apposito parere da parte del RSPP di Milanosport per gli

eventuali aspetti interferenziali alle attività dei lavoratori di Milanosport;

- a comunicare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il nominativo

del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

esecuzione, e dell'impresa esecutrice delle attività;

- a vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi siano in possesso

dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e ad esibire a

Milosport la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta

ultimazione degli interventi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

le certificazioni di collaudo statico; tutte le certificazioni di conformità

impiantistiche previste dalla normativa di settore; la documentazione

tecnica "as built", unitamente alle schede ed alla documentazione tecnica

relativa ai materiali impiegati ed alle lavorazioni eseguite; aggiornamento

della scheda catastale;

- ad acquisire tutte le licenze commerciali previste dalle normative vigenti,

presso gli uffici competenti;

- ad esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile per la durata della concessione in conformità alla destinazione d'uso dell'immobile e nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché ad assicurare idonee condizioni per la conservazione del bene concesso in uso;
- a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività proposte in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- realizzare, a propria cura e spese, nel rispetto delle norme vigenti, entro _____ dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, agli interventi di adeguamento funzionale e/o impiantistico, meglio specificati nell'Offerta tecnica allegato al presente atto (All. B), assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo. Gli interventi, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Concessionario restano acquisite all'Ente proprietario senza pagamento di alcun compenso o altra forma di ristoro e rimborso, anche se eseguite con il consenso di Milanosport;
- provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle aree esterne di competenza, nonché a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità ed all'uso dell'immobile, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi.

6.3 I lavori di che trattasi potranno essere eseguiti in economia, ovvero mediante appalto nel rispetto della normativa vigente, esentando comunque

Milanosport da ogni responsabilità in merito alla procedura di affidamento individuata. I rapporti con le ditte esecutrici sono tenuti esclusivamente dal Concessionario che solo risponde nei loro confronti a qualsiasi titolo, rimanendo del tutto estranea la Concedente.

7. LAVORI E RESPONSABILITA' RELATIVE

7.1 Il Concessionario nell'esecuzione degli interventi di completamento, messa a norma e manutenzione dell'immobile, meglio specificati nell'offerta tecnica allegata al presente atto (All. B) ed ogni altro eventuale intervento proposto, trattandosi di opere pubbliche, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, ed in particolare delle seguenti prescrizioni:

- nominare un tecnico abilitato per l'esecuzione della progettazione delle opere e per l'ottenimento dei vari permessi e/o autorizzazioni;
- notificare a Milanospport il nominativo dell'impresa esecutrice, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 154 del 22 agosto 2017 *“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”* in relazione alla tipologia ed importo dei lavori da eseguire, da accertare da parte della Concedente;
- provvedere alla nomina del Direttore Lavori e, se previsto dalla vigente normativa, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La direzione dei lavori rilascerà, al termine dei lavori, certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate che attesti la rispondenza di quanto realizzato con quanto progettato e approvato da Milanospport e dalla competente Soprintendenza, l'esecuzione delle opere corretta ed a regola d'arte, il rispetto delle strutture esistenti, il costo complessivo

dell'intervento, articolato per tipologia di lavori, compreso di computo

metrico estimativo, corredato da copia delle certificazioni di conformità

degli impianti, dei materiali impiegati e della loro conformità alle

normative vigenti anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- comunicare la data di inizio lavori almeno prima del loro avvio, a

Milanosport; comunicare la fine lavori alla Concedente, che redigerà in

contraddittorio con il Concessionario un verbale di constatazione dei

lavori eseguiti;

- esibire alla Concedente la documentazione necessaria ad attestare

l'avvenuta ultimazione degli interventi, tra cui, a titolo meramente

esemplificativo:

- le certificazioni di collaudo statico;

- tutte le certificazioni di conformità impiantistiche previste dalla

normativa di settore;

- la documentazione grafica "*as built*" in formato pdf e dwg, unitamente

alle schede ed alla documentazione tecnica relativa ai materiali impiegati

ed alle lavorazioni eseguite;

- l'aggiornamento della scheda catastale;

- tutti i nulla osta richiesti ed approvati da enti preposti quali Comune,

ASL, VV.F, ecc..

7.2 Il Concessionario, all'atto della firma del contratto, assumerà la qualifica

di committente dei lavori, assumendo tutti gli oneri e gli obblighi previsti

dalla normativa in materia, esonerando la Concedente da ogni responsabilità

connessa all'esecuzione degli stessi.

7.3 La Concedente controllerà in ogni caso l'andamento degli stessi e potrà

richiedere variazioni o modifiche senza che il Concessionario possa avanzare pretese e/o obiezioni in merito.

7.4 Nel caso di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria proposti dal Concessionario, gli stessi dovranno essere autorizzati dalla Concedente sulla base di un progetto all'uopo presentato dal Concessionario stesso nel rispetto della normativa vigente.

7.5 Il Concessionario è responsabile della conformità delle opere realizzate agli elaborati progettuali autorizzati da Milanosport, dal Comune di Milano e dalla Soprintendenza competente, con gli accorgimenti e modalità costruttive indicate negli stessi e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Milosport, si riserva di effettuare proprie verifiche, anche in corso d'opera, circa la corretta esecuzione, rispetto a quanto autorizzato, degli interventi eseguiti il cui inizio e programmazione dovranno essere tempestivamente comunicati. I tecnici di Milanosport svolgeranno attività di controllo e sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori e potranno accedere al cantiere dei lavori in qualsiasi momento anche senza preavviso.

7.6 Oltre al costo delle opere, pertanto, a carico del Concessionario, dovranno intendersi anche gli oneri per:

- la progettazione definitiva ed esecutiva;
- la direzione lavori;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, se necessario;
- le attività tecnico-amministrative riguardanti il collaudo statico, se dovuto, e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale;
- i collaudi impianti;

- le spese tecniche per qualsiasi tipo di indagine e sondaggi del sottosuolo

propedeutica alla redazione dei singoli progetti;

- le spese tecniche per le dichiarazioni di conformità in genere;

- gli allacciamenti alle reti cittadine dei servizi;

- l'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni dagli enti preposti; quali ad

esempio denuncia di inizio attività produttiva ecc.;

- ottenimento dell'Agibilità definitiva;

- qualsiasi altra spesa ed onere necessari per eseguire gli interventi e non

elencati nel precedente elenco.

7.7 Nell'obbligarsi agli adempimenti sopra descritti il Concessionario

riconosce che il valore del canone annuo stabilito nel precedente articolo 4, ed

offerto dal Concessionario medesimo in sede di gara risulta commisurabile

con l'impegno economico necessario all'esecuzione delle prestazioni

sopraccitate e sufficiente a garantire il proprio utile e la remunerazione del

capitale investito.

8. ULTERIORI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL

CONCESSIONARIO

Sono, inoltre, a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:

- acquisire tutte le licenze commerciali, autorizzazioni, nulla osta, previsti

dalle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività di cui all'Offerta

tecnica presentato in sede di offerta, presso gli uffici competenti;

- esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile per la durata

della concessione in conformità alla destinazione d'uso dell'immobile

stesso e nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché ad

assicurare idonee condizioni per la conservazione del bene concesso in

uso, con le modalità di cui all'Offerta tecnica presentato in sede di offerta;

- svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui all'Offerta tecnica presentata in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- pagare il canone di concessione nella misura offerta in sede di gara, in rate trimestrali posticipate come previsto all'art. 4;
- sostenere le spese per le utenze connesse alle attività, (a titolo meramente esemplificativo: quelle relative ai consumi dell'acqua potabile, di energia elettrica, spese per il servizio calore, la bolletta telefonica, ecc.). Allo scopo, ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il Concessionario deve comprovare l'avvenuta intestazione a suo nome dei contatori e di ogni altra utenza;
- sostenere tutte le spese relative a tasse e/o tributi di carattere locale e nazionale, nonché tutti gli oneri fiscali, previdenziali e societari;
- rispettare scrupolosamente il Regolamento di Milanospport;
- osservare eventuali divieti e prescrizioni che la concedente si riserva di impartire per ragioni di pubblico interesse, nei casi di emergenze ambientali e di tutela della pubblica incolumità,
- osservare le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza, ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

9. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

9.1 Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.

9.2 Il Concessionario si impegna ad eseguire le disposizioni operative che potranno essere di volta in volta impartite da Milanosport per far fronte alle esigenze, di superiore interesse pubblico, che dovessero manifestarsi.

10. PERSONALE

10.1 Il Concessionario nello svolgimento del servizio dovrà avvalersi di proprio personale, che opererà sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Concessionario, nel rispetto della normativa in materia giuslavoristica vigente, restando esclusa ogni responsabilità della Concedente per violazioni in materia.

10.2 Il Concessionario dovrà, altresì, rispettare le norme e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile:

- della buona conservazione e della continuativa efficienza dell'immobile che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione;
- della vigilanza e custodia dell'immobile;
- di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque durante la durata della concessione. Se tali danni sono causati da estranei, il Concessionario manleva Milanosport da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo *status quo ante* e rifiuti gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;
- dell'inosservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o manomissioni.

12. CAUZIONE

12.1 A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento del canone concessorio di cui all'art. 4, il Concessionario dovrà costituire, anche sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la cauzione - nei termini indicati nel Bando - relativa alla corretta esecuzione del contratto per l'intera durata della convenzione (dodici anni).

12.2 Le fideiussioni/polizze assicurative dovranno prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- avere la validità per tutta la durata del contratto, per tutta la durata della convenzione e comunque fino alla riconsegna dell'immobile oggetto di Convenzione.

12.3 La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra Milanosport e la Concessionaria.

12.4 In caso di mancato pagamento di una rata trimestrale come indicato al precedente articolo 4, Milanosport potrà escutere la garanzia, a prima richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. In tale ipotesi il Concessionario dovrà ricostituire detta garanzia entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento, sotto pena, in caso di inadempienza, della immediata decadenza della concessione. Resta salvo per la Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

12.5 La cauzione sarà restituita alla scadenza della concessione senza la corresponsione di alcun interesse. La polizza è stata consegnata all'atto della stipula della presente convenzione.

13. ASSICURAZIONI

13.1 Il Concessionario si impegna a tenere sollevata Milanosport da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose o persone, compresa la Concedente, in dipendenza e conseguenza della attività esercitata e/o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi durante il periodo di durata della concessione, e contro i rischi da incendio, scoppio, furto o qualsiasi altro evento relativo ai beni che vi sono compresi.

13.2 A tal fine il Concessionario ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dai terzi, compreso la concedente, per il massimale minimo indicato nel Bando per ogni sinistro e per ogni persona/cose.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

13.3 In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'esecuzione della convenzione accessiva alla concessione sottoscritta con Milanosport S.p.A., che agli effetti della polizza la Concedente è considerata terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello indicato nel Bando.

13.4 Resta inteso che ogni e qualsiasi franchigia o scoperto di polizza resterà a carico del Concessionario. Copia della polizza è stata consegnata all'atto della stipula della presente convenzione.

ART. 14 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla scadenza della concessione di cui all'art. 3, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'immobile e relative pertinenze, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso, liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, e dovrà, inoltre, risarcire gli eventuali danni provocati.

ART. 15 PENALI E DECADENZA DALLA CONCESSIONE

15.1 Qualora il Concessionario, per causa non imputabile a Milanosport, non dia regolare inizio all'attività oggetto della presente Concessione, trascorsi _____ giorni dalla data di sottoscrizione, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., con conseguente incameramento della cauzione da parte di Milanosport e con salvezza degli ulteriori danni *patiti e patendi* da parte di quest'ultimo.

15.2 Qualora il Concessionario:

- non realizzi gli interventi di cui al progetto preliminare allegato (All. A) entro _____ dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, salvo eventuali proroghe concesse espressamente dalla Concedente, previo esame delle motivazioni dei ritardi non imputabili al concessionario;
- non acquisisca il parere favorevole degli Enti sul progetto di completamento ed adeguamento degli spazi assegnati in concessione;
- ometta il pagamento del canone concessorio pattuito entro i termini

fissati, per un importo superiore a 2 rate;

- non destini l'immobile alla realizzazione dell'Offerta tecnica offerto in sede di gara;
- subconceda in tutto o in parte gli spazi o comunque li ceda ad altri, anche gratuitamente;
- non provveda alla ricostituzione del deposito cauzionale escusso entro i termini di cui all'art. 12;
- non osservi in due occasioni le norme di sicurezza e/o di igiene;
- ponga in essere o consenta fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi per l'immagine della Concedente;
- si trovi in situazione di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento a carico del Concessionario;
- passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;

si produrrà *ipso iure* la decadenza della concessione per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore di Milanosport, a norma dell'art. 1456 cod. civ..

15.3 Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli ulteriori obblighi assunti e descritti negli articoli 6, 7 e 8, Milanosport, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, la Concedente si riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare penali fino ad un

ammontare annuo pari al 10% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell'inadempimento.

15.4 Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione vengono ritenute sostanziali; la loro mancata osservanza potrà comportarne la decadenza con l'effetto dell'immediata riconsegna dell'oggetto della concessione.

ART. 16 REVOCA DELLA CONCESSIONE

16.1 Milanosport potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, dandone preavviso al Concessionario mediante comunicazione da notificarsi a mezzo PEC almeno 90 giorni prima, salvo motivate ragioni di urgenza, qualora sussistano motivate ragioni di interesse pubblico.

16.2 In tale circostanza, al Concessionario verrà riconosciuta la quota non ammortizzata relativa agli interventi di ripristino ed alle eventuali opere di manutenzione straordinaria effettuati sull'immobile.

ART. 17 CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' vietata la cessione della concessione. Eventuali atti di trasformazione, fusione o scissione relativi al soggetto concessionario, non avranno effetto nei confronti di Milanosport fino a che non siano state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione della concessione.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Qualunque controversia insorga nell'interpretazione o nell'applicazione della presente convenzione accessiva alla concessione sarà deferita al Foro di Milano.

ART. 19 SPESE

19.1 Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto, diritti, imposte e tasse, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario.

19.2 A tutti gli effetti della Convenzione e di legge, le Parti eleggono domicilio:

la Concedente: Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano – PEC milanospoort@legalmail.it;

il Concessionario: _____ n. ____ – _____ – PEC _____@pec.it

Tutti gli allegati citati nel presente contratto non si allegano ai fini della registrazione.

ART. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

20.1 In ossequio alla L. 136 del 2010 entrata in vigore il 7 settembre 2010, Milanospoort indica il conto “dedicato” sul quale saranno veicolati i flussi finanziari, i cui estremi identificativi sono i seguenti:

a) Istituto di Credito: BPER Banca, Agenzia 16 di Via Vittor Pisani

b) CODICE IBAN IT76I0538701614000035242322;

c) le persone delegate ad operare sul conto sono:

1) Antonio Iannetta, nato a Milano il 28/03/1974, C.F. NNTNTN74C28F205B;

2) Lorenzo Enrico Lamperti, nato a Milano il 23/06/1973, C.F. LMPLNZ73H23F205Q.

20.2 Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. A tal fine indica il conto “dedicato” sul quale saranno veicolati i flussi finanziari, i cui estremi identificativi sono i seguenti:

a) Istituto di Credito: _____, Agenzia di Via _____

b) CODICE IBAN _____;

c) le persone delegate ad operare sul conto sono:

1) _____, nato a _____ il _____, C.F. _____;

2) _____, nato a _____ il _____, C.F. _____.

ART. 21 DISPOSIZIONI APPLICABILI

La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile, del D.Lgs. 42/2004, nonché dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti comunali applicabili.

ART. 22 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, Direttiva comunitaria Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 ("GDPR") in materia di Protezione dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dalla stessa normativa, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle Parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

LA CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

MILANOSPORT S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dr. Lorenzo Enrico Lamperti

Dr. _____

Allegati:

A) Planimetria *ex* palestra Ravasio;

B) Offerta tecnica.